

INDICE SISTEMATICO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - REGOLAMENTO - FINALITA'
- ART. 2 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO
- ART. 3 - LA SEDE DELLE ADUNANZE

TITOLO 1 BIS

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- ART. 3BIS - ATTIBUZIONI DEL PRESIDENTE

TITOLO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 4 - CONVOCAZIONE- COMPETENZA
- ART. 5 - AVVISO DI CONVOCAZIONE
- ART. 6 - ORDINE DEL GIORNO
- ART. 7 - AVVISO DI CONVOCAZIONE-CONSEGNA-MODALITÀ
- ART. 8 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - TERMINI
- ART. 9 - ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE
- ART. 10 - DEPOSITO DEGLI ATTI
- ART. 11- ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE
- ART. 12 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE
- ART. 13 - ADUNANZE PUBBLICHE
- ART. 14 - ADUNANZE SEGRETE
- ART. 15 - ADUNANZE APERTE"
- ART. 16 - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE
- ART. 17 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA
- ART. 18 - DESIGNAZIONE DEGLI SCUTATORI
- ART. 19 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO ART. 20 - PRESIDENZA DELLE ADUNANZE ART. 21 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE
- ART. 22 - I GRUPPI CONSILIARI - COSTITUZIONE

TITOLO III - ORDINE DEI LAVORI

- ART. 23 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE
- Art.24 **OPERAZIONI DI APERTURA DELL'ADUNANZA: APPROVAZIONE VERBALI, COMUNICAZIONI E INTERROGAZIONI**
- ART. 25 - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE ART. 26 - MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO
- ART. 27 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
- ART. 28 - DISCUSSIONE - NORME GENERALI
- ART. 29 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA
- ART. 30 - FATTO PERSONALE
- ART. 31- VOTAZIONE DELLE PROPOSTE
- ART. 32 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE
- ART. 33 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE ART. 34 - VOTAZIONI SEGRETE
- ART. 35 - ESITO DELLE VOTAZIONI
- ART. 36 - LE DELIBERAZIONI
- ART. 37 - REVOCA E MODIFICA
- ART. 38 - REDAZIONE DEL PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE

ART. 39 – TERMINE DELL'ADUNANZA

TITOLO IV – I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 40 – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 41 – DIMISSIONI

ART. 42 – DECADENZA DEI CONSIGLIERI

ART. 43 – PROPOSTE DELIBERATIVE

ART. 44 - EMENDAMENTI

ART. 45 – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 46 – DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 47 – PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

ART. 48 – INCOMPATIBILITA'

ART. 49 – RESPONSABILITA' PERSONALE

ART. 50 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 51 – FUNZIONI RAPPRESENTATIVE E DELEGATE

ART. 52 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI ART. 53 – CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

TITOLO V – LE COMMISSIONI

ART. 54 – LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 55 – COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

ART. 56 – COSTITUZIONE DELLE CONSULTE

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 58 – DIFFUSIONE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTO - FINALITÀ

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalle leggi in vigore, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti che può avvalersi della consulenza del Segretario Comunale. Quando ad essa si oppongono uno o più consiglieri, la decisione è adottata a maggioranza di voti dal Consiglio.
3. In apertura della seduta consiliare, di norma, i lavori del Consiglio saranno preceduti dall'ascolto dell'Inno d'Italia.

ART. 2

DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART. 3

LA SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Il Sindaco può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso, per inagibilità o indisponibilità della sede stessa o per ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune e per portare a conoscenza della cittadinanza le tematiche a cui il Consiglio Comunale è chiamato a discutere, il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga nelle frazioni del Comune.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

TITOLO 1 BIS – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 3 BIS

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del consiglio, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, rappresenta il Consiglio comunale e ne assicura il buon andamento, ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzandone le prerogative. Fa osservare il Regolamento, vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio comunale e delle sue Commissioni, presiede la Conferenza dei capigruppo, eventualmente allargata ai Presidenti delle commissioni.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, può prendere la parola in qualsiasi momento, dirige, modera e dichiara chiusa la discussione, dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento, puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati, assicura la regolarità delle sedute consiliari disponendo sull'utilizzazione del personale della Polizia Municipale ivi assegnato, può sospendere o togliere la seduta.
3. Il Presidente assicura a ciascun Consigliere ed ai gruppi consiliari il proficuo esercizio del loro mandato, favorendo l'acquisizione di informazioni e documenti e sollecitando la collaborazione degli uffici comunali per la presentazione di delibere e istanze consiliari. Può invitare persone esterne, anche su indicazione del Sindaco o della Giunta, alle sedute del Consiglio comunale ovvero delle Commissioni, previa intesa con i rispettivi presidenti.

TITOLO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 4

CONVOCAZIONE - COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio viene convocato e presieduto dal Consigliere Anziano in qualità di Vice Presidente.

ART. 5

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità dello Statuto e del presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.
4. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di gestione. Trattasi di sedute straordinarie in tutti gli altri casi.
5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. L'avviso di convocazione deve essere firmato dal Presidente o da colui che lo sostituisce o a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

ART. 6 ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, alla Giunta e ai Consiglieri Comunali, secondo le disposizioni di cui all'art. 39, comma 2, del D.Lgs n.267/2000.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 7

AVVISO DI CONVOCAZIONE E COMUNICAZIONI

1. L'avviso di convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Consigliere a mezzo posta elettronica in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ovvero con l'ausilio di sistemi informatici.
2. Al consigliere è fatto obbligo di indicare un domicilio di posta elettronica certificata che dovrà essere utilizzato per qualunque comunicazione e/o richiesta.
3. Nel caso in cui non ne sia già in possesso, il consigliere ha diritto di ottenere un indirizzo di posta certificata dall'amministrazione comunale. A seguito dell'attivazione di ciascuna casella PEC da parte dell'Amministrazione comunale, verranno fornite al consigliere assegnatario le credenziali di accesso. Al consigliere è fatto obbligo di custodire tali credenziali al fine di poter usufruire del servizio.

ART. 8

AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA – TERMINI

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere inviato ai Consiglieri e agli aventi diritto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione..
2. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3. Nelle adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima di quello nel quale è indetta la riunione.
5. Nel caso che dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso a mezzo posta elettronica certificata ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata qualora il consigliere interessato partecipi all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 9

ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune e sulla Home Page del sito istituzionale.
2. Qualora possibile, gli avvisi potranno essere affissi nelle pubbliche vie rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. **In caso di difficoltà oggettive, gli avvisi dovranno essere affissi almeno 24 ore prima della riunione.**
3. Possono essere previste, facoltativamente, altre forme di pubblicità.

ART. 10 DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, predisposti dal Responsabile del Servizio competente, sono trasmessi, da parte del responsabile dell'ufficio Segreteria, ai capigruppo consiliari a mezzo posta elettronica certificata ovvero altri sistemi informatici almeno cinque giorni prima della seduta ovvero contestualmente alla convocazione del Consiglio e sono, inoltre, depositati presso l'Ufficio della Segreteria comunale.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono inviati in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, ovvero altri sistemi informatici almeno 24 ore prima della riunione a cura della Segreteria Generale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata trasmessa entro i termini di cui al precedente comma.
4. I consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore di apertura degli uffici, di tali atti, nonché di tutti i documenti necessari affinché l'argomento possa essere compiutamente esaminato.
5. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
6. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo devono essere comunicate ai consiglieri nei termini e con le modalità previste nel vigente regolamento comunale di contabilità.

ART. 11

ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario Comunale e di cui si dà espressamente atto durante la seduta. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne dà espressamente atto durante la seduta e dichiara deserta l'adunanza.
4. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non concorrono a formare il numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 12

ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione si tiene in altro giorno, di norma almeno ventiquattro (24) ore dopo la seduta andata

deserta.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nei termini di cui al quinto comma dell'art. 8 del presente regolamento.
4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 10 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

ART. 13 ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 14 del presente regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
3. Nei casi di adunanze pubbliche è ammessa la facoltà per chiunque di effettuare riprese nei confronti di tutti coloro che svolgono una funzione pubblica.
4. Nelle situazioni di manifesta e comprovata emergenza le sedute del Consiglio possono svolgersi in modalità "da remoto" (videoconferenza).
In tali ipotesi la pubblicità della seduta può essere garantita alternativamente dalla pubblicazione postuma della registrazione della seduta medesima sul sito istituzionale dell'Ente ovvero tramite streaming. In entrambe le ipotesi la pubblicità della Seduta è garantita per almeno 30 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione sul sito.
5. Le strumentazioni tecnologiche utilizzate per le sedute "da remoto" devono in ogni caso garantire a tutti i componenti del Consiglio l'esercizio dei diritti connessi alle funzioni loro spettanti.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale è l'autorità competente in materia di riprese audiovisive del Consiglio Comunale e della relativa diffusione, ne definisce in concreto le modalità e ha il compito di:
 - A. Vigilare sul rispetto delle norme di cui al citato regolamento;
 - B. Fornire, all'inizio di ciascuna seduta preventiva informazione a tutti i partecipanti in merito all'esistenza di videocamere e alla successiva trasmissione delle immagini, nonché l'avvertenza di rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali;
 - C. Ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese audiovisive qualora nell'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta oppure che richiedano l'esplicito riferimento a dati personali, ai fini di impedirne la diffusione;
 - D. Definire le modalità tecniche per garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari anche avvalendosi degli uffici comunali competenti ovvero affidatari esterni all'Ente.
7. Nelle ipotesi di un malfunzionamento del sistema di ripresa audiovisivo i lavori del consiglio dovranno comunque procedere e non potranno essere interrotti e, in questi casi, il Presidente del consiglio dovrà attivarsi nel più breve tempo possibile al fine di consentire il ripristino dell'attività;
8. In ogni caso la registrazione delle sedute si intende sempre autorizzata salvo il caso che il Presidente del Consiglio, o un suo delegato ne ordini la sospensione e/o l'annullamento e ne impedisca la successiva diffusione.

ART. 14 ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno un Consigliere, può deliberare, a maggioranza dei votanti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula e ordina la sospensione delle registrazioni audio delle sedute.
4. In caso di seduta segreta è fatto divieto a chiunque di effettuare riprese a tutela degli interessati

ART. 15 ADUNANZE "APERTE"

1. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentito il Sindaco, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con diritto d'intervento, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni,

degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali nonché singoli cittadini interessati ai temi da discutere.

ART. 16

PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. L'Assessore non consigliere di cui all'art. 19 dello Statuto Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 17

AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Il Presidente può invitare altresì consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione ed esperti per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

ART.18 DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

1. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il **Presidente** nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
2. All'inizio della trattazione di un argomento posto all'ordine del giorno, per il quale la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto, il Presidente designa 3 consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio consigliere.

ART. 19 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un

comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale. A tal fine il Presidente - se ritenuto necessario - potrà richiedere la presenza di uno o più operatori durante adunanze del Consiglio Comunale.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. In caso di tumulto il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può chiedere l'intervento della forza pubblica per fare espellere dall'aula consiliare chi è causa di disordini.

6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico prevista dal presente articolo che viene esposta nella sala consiliare.

ART.20 PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. La seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.

ART. 21

COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto; promuove gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo il rapporto del Consiglio con la popolazione.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri. In particolare:

o provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento;

o dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;

o pone e precisa i termini della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;

o mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato;

o ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale;

o Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del presente regolamento.

4. Il Presidente attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni e interpellanze.

ART. 22

I GRUPPI CONSILIARI - COSTITUZIONE

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.

2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario comunale, il nome dei Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.

TITOLO III

ART. 23

ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al **Presidente**.

3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare gli inibisce di continuare a parlare.

ART. 24

OPERAZIONI DI APERTURA DELL'ADUNANZA: **APPELLO**, COMUNICAZIONI E INTERROGAZIONI.

1. All'inizio dell'adunanza, la seduta si **apre con l'appello nominale dei consiglieri da parte del Segretario Comunale e con l'esecuzione dell'Inno Nazionale**.

COMMA ABROGATO

3. Successivamente il Presidente dà la parola al Sindaco per eventuali comunicazioni proprie ovvero dei componenti della Giunta sull'attività del Comune o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

4. Sulle comunicazioni effettuate, il Presidente del Consiglio Comunale può - qualora ritenuto opportuno - aprire un dibattito, dando la parola per non più di cinque minuti ad un Consigliere per gruppo.

4. Al termine delle comunicazioni di cui al comma precedente il Presidente dà la parola ai Consiglieri per le interrogazioni.

ART. 25 INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. L'interrogazione, riconosciuta dall'art. 43, comma 3 del T.U.E.L. quale diritto dei Consiglieri, consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di fatti, o notizie su atti e/o provvedimenti dell'Amministrazione Comunale.
2. L'interrogazione è richiesta, per iscritto ovvero oralmente da uno o più Consiglieri.
3. Il Consigliere chiede la prenotazione di una interrogazione, per ciascuna seduta di Consiglio Comunale indicandone l'oggetto, al Presidente del Consiglio Comunale, dal momento in cui riceve l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale e fino all'inizio della seduta.
4. L'interrogante ha a disposizione un tempo massimo di quattro minuti per esporre la propria interrogazione.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date, dal dal Sindaco o dall'Assessore delegato competente, seduta stante qualora possibile ovvero trasmesse non oltre i 30 gg. successivi in conformità a quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
6. Le risposte non possono avere durata superiore a quattro minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può dichiarare di essere o di non essere soddisfatto nel tempo massimo di un minuto.
7. Nel caso in cui l'interrogazione sia presentata da più Consiglieri, procederà alla replica il primo dei firmatari, o in caso di sua assenza o rinuncia un altro dei sottoscrittori.
8. Il Consigliere interrogante può richiedere risposta scritta che dovrà essere fornita entro il termine massimo di trenta giorni.
9. Qualora il termine di cui al precedente comma non venga rispettato, il Sindaco o l'Assessore di riferimento, dovrà informare il Consiglio, nella prima seduta successiva alla scadenza, circa le motivazioni della mancata risposta nei termini.
10. L'interrogante, qualora si dichiara non soddisfatto, potrà trasformare l'interrogazione in mozione. Il testo della mozione dovrà essere consegnato al Presidente del Consiglio Comunale entro sette giorni. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere la mozione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

ART. 26

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

1. Le mozioni devono essere presentate per iscritto dal Consigliere proponente al Presidente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
2. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge o dallo Statuto, riferita

all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

3. L'ordine del giorno è una proposta avente carattere esclusivamente politico, sociale culturale ecc che ha per fine quello di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio. Può essere presentato anche durante la riunione del Consiglio in sede di comunicazioni. In questo caso l'ordine del giorno viene discusso nella seduta stessa, se in tal senso si esprime la maggioranza dei consiglieri presenti, altrimenti l'argomento viene rinviato alla prima seduta utile. In ogni caso non può impegnare il bilancio comunale, né modificare norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune.

ART. 27

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni, la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti, di particolare importanza, sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 28 DISCUSSIONE – NORME GENERALI

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del Presidente, o del relatore e dichiarare il voto del gruppo.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di 5 minuti.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o dell'Assessore delegato e le contro repliche, **concede la parola al Sindaco per un suo eventuale intervento. Al termine dell'intervento del Sindaco o nel caso in cui lo stesso ritenga di non intervenire dichiara chiusa la discussione.**
6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono contenuti nei limiti dei 15 minuti per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti, ai piani regolatori e loro varianti generali.

ART. 29

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto un voto per un fatto che costituisce presupposto logico alla deliberazione, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 30 FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

ART. 31 VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Le votazioni in forma segreta hanno carattere eccezionale e sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione sulle qualità e sui comportamenti di persone.
La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di adottare la deliberazione relativa all'argomento;

- b) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
5. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) per i regolamenti il Sindaco invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al Bilancio che alla deliberazione conseguente all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 32 VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
2. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

ART. 33 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto o quando in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal **Presidente**, con l'assistenza del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 34 VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a seconda dei casi, a mezzo di schede:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
2. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
3. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 35 ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Fatta eccezione per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di votanti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.
3. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 36 LE DELIBERAZIONI

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
3. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

ART. 37 REVOCA E MODIFICA

1. Il Consiglio Comunale, secondo i principi di autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica e integrazione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare modificare o integrare la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
3. Nei casi in cui gli atti, con i quali si dispongono revoche, modifiche o integrazioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite o acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

ART. 38 REDAZIONE DEL VERBALE E REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE

01. Le sedute del Consiglio Comunale sono registrate in forma integrale su supporto digitale e conservate in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale **e alla disciplina normativa e regolamentare dell'Ente.**

02. La registrazione costituisce parte integrante del verbale.

03. Al fine di assicurare la registrazione integrale degli interventi il Presidente nel concedere la parola invita gli intervenuti all'uso del microfono.

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri durante la seduta del Consiglio Comunale alla presenza del Segretario verbalizzante. Con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.

2. Alla redazione del verbale provvede sotto la sua responsabilità il Segretario Comunale ovvero, altro dipendente comunale con funzione di Vicesegretario Comunale, purché in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale e nominato con apposito Decreto del Sindaco.

Il Segretario Comunale, ovvero in caso di assenza il Vicesegretario, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione.

5. Il processo verbale contiene:

a) il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei consiglieri giunti successivamente;

b) l'ordine di votazione delle proposte di deliberazione;

c) fatti e circostanze di rilievo;

d) gli estremi di ogni proposta e dei voti espressi per ciascuna di esse, precisando il nome degli astenuti e contrari e di coloro che si sono allontanati dall'aula.

e) carattere pubblico o segreto della seduta ;

f) registrazione digitale della seduta;

4. Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri sono contenute nella registrazione digitale della seduta.

Nelle ipotesi di oggettiva impossibilità della registrazione digitale il Segretario provvederà a riassumere gli interventi in forma sintetica.

5. Quando gli interessati ne fanno richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario entro il termine della discussione sull'argomento trattato.

6. Nel verbale e nelle registrazioni delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.

7. Il Segretario non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive.

ART. 39

TERMINE DELL'ADUNANZA

1. L'adunanza non può protrarsi, di norma, per più di 4 ore dall'inizio della seduta.

TITOLO IV - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART.40

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Il Consigliere Comunale entra in carica con la proclamazione degli eletti o con la delibera di surroga.

3. I seggi di Consigliere resisi vacanti durante il mandato amministrativo per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sono attribuiti ai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente per numero di voti l'ultimo eletto.

ART. 41 DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni dal momento della loro presentazione al protocollo. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 42 DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. La decadenza del Consigliere è disciplinata dalle norme previste dal Testo Unico Enti Locali D.Lgs. 267-2000.

ART. 43 PROPOSTE DELIBERATIVE

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa - entrambe sottoscritte dal Consigliere proponente - è inviata al Presidente che la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
3. Se la proposta è accolta dal Consiglio, il Presidente ne cura la trasmissione all'ufficio comunale competente per l'istruttoria, che dovrà essere completata entro trenta giorni, dopodiché il Presidente iscrive la proposta, all'ordine del giorno del primo Consiglio utile per la trattazione e la votazione definitiva.

ART. 44 EMENDAMENTI

1. Gli emendamenti soppressivi, aggiuntivi o sostitutivi, possono essere proposti dal Sindaco, dal Presidente, dai Consiglieri o dalle Commissioni Consiliari per il tramite dei rispettivi Presidenti.
2. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi subemendamenti.
3. La presentazione degli emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del Consiglio Comunale, fino all'inizio della trattazione dell'argomento.
4. I subemendamenti vengono presentati per iscritto nel corso della discussione.
5. Le Commissioni Consiliari possono presentare emendamenti formulati in sede di esame dell'atto e votati almeno dalla maggioranza dei presenti.
6. In caso di assenza del Sindaco gli emendamenti della Giunta sono presentati, purché sottoscritti dal Sindaco, dal Vicesindaco o da Assessore all'uopo incaricato.
7. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate o con altri emendamenti o subemendamenti precedentemente approvati.
8. Ciascun Consigliere può ritirare i propri emendamenti fino a quando la discussione viene chiusa. L'emendamento ritirato può essere fatto proprio e riproposto da altro Consigliere.
9. Se la proposta è accolta dal Consiglio, il Sindaco ne cura la trasmissione all'ufficio comunale competente per l'istruttoria, che dovrà essere completata entro trenta giorni, dopodiché il Presidente iscrive la proposta, all'ordine del giorno del primo Consiglio utile per la trattazione e la votazione definitiva.

ART. 45

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni di calendario, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni o interpellanze o l'approvazione di mozioni ordini e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli articoli precedenti del presente

regolamento.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio di cui al primo comma, previa diffida, provvede il prefetto ai sensi dell'art. 39 comma quinto del D.Lgs. 267/2000.

ART. 46

DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Ai sensi dell'art. 43 del T.U.E.L. i Consiglieri Comunali esercitano il diritto di accesso e consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale utili per l'espletamento del loro mandato, con le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento.

2. Il diniego o differimento dell'accesso può essere opposto per iscritto dall'amministrazione solo per motivi normativamente previsti, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue Aziende, Istituzioni, Enti dipendenti, S.p.a e S.r.l. cui partecipa, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Per le S.p.a e le S.r.l., il diritto di informazione è esercitato compatibilmente alle norme che le regolano.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia degli atti e documenti di cui possono prendere visione, anche se contenuti in supporti informatici o elettromagnetici, indicando espressamente che l'uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

5. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Presidente può chiedere al richiedente di definire d'intesa tempi e modalità di esercizio.

6. I provvedimenti di diniego all'informazione o all'accesso devono essere motivati, e contro di essi il Consigliere richiedente può ricorrere nei termini e modi previsti dalla legge.

7. In osservanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 82-2005 e in considerazione contenimento delle risorse e in osservanza alle disposizioni di cui al per l'Ente il diritto di informazione e accesso potrà assicurato anche in formato digitale; tale formato sostituisce ad ogni effetto le copie cartacee.

ART. 47 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale affinché sia presa nota a verbale.

3. Il Presidente, constatata la mancata partecipazione di un consigliere a tre riunioni consecutive del Consiglio, provvede per iscritto a ricordare al Consigliere i suoi obblighi di presenza.

ART. 48 INCOMPATIBILITA'

1. Le disposizioni contenute nell'art. 63 del D.Lgs. n.267/2000 in materia di incompatibilità si applicano anche successivamente all'elezione alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale e l'insorgenza di eventuali situazioni impreviste ne determinano la decadenza di diritto.

ART. 49 RESPONSABILITÀ PERSONALE

1. Il consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. È esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 50

NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi in base ai quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei

rappresentanti del Comune presso enti aziende ed istituzioni.

2. Il Consiglio Comunale nomina altresì i propri rappresentanti presso Enti, Aziende e Istituzioni nei casi in cui espressamente la legge riserva al Consiglio Comunale tale facoltà o potere.
3. Nei casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, di Maggioranza o di Minoranza, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
4. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.
6. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, competete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

ART. 51

FUNZIONI RAPPRESENTATIVE E DELEGATE

1. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie e celebrazioni il Sindaco può designare a rappresentare il Comune uno o più Consiglieri Comunali.
2. Su proposta del Sindaco il Consiglio può delegare uno o più dei suoi componenti ad occuparsi di singoli oggetti che richiedano speciale approfondimento.

ART. 52 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione; se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 53 CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale, essi vengono sottoposti all'esame del Segretario Comunale il quale esprime il suo motivato parere. La decisione è definitiva e viene comunicata dal Presidente al Consiglio Comunale e alla Giunta.

TITOLO V - LE COMMISSIONI

ART. 54

LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno commissioni temporanee o permanenti, con funzioni consultive o di studio, composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni lista.
2. La composizione e il funzionamento delle suddette commissioni sono stabilite con apposite norme regolamentari disposte dal Consiglio stesso.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
4. La deliberazione che istituisce la Commissione determina il numero dei componenti, ne delimita la materia di indagine e stabilisce il termine entro il quale l'attività della Commissione stessa deve concludersi. Essa prevede inoltre gli eventuali emolumenti che devono essere corrisposti a persone che, per le riconosciute competenze professionali sulla materia oggetto di indagine, si ritenga necessario

consultare.

5. La Commissione svolge la sua attività con la collaborazione dei dipendenti comunali ed utilizzando convenientemente le attrezzature dell'ente. Ad essa è assicurato l'accesso agli atti emanati dagli organi comunali ed ai rapporti e note di servizio predisposte dagli uffici del Comune.
6. Il Presidente della Commissione viene eletto dai membri della stessa, nella prima riunione convocata dalla deliberazione consiliare di costituzione, con la maggioranza assoluta dei voti.
7. Spetta al Presidente riferire al Consiglio Comunale il risultato dello studio compiuto dalla commissione esponendo anche le opinioni dissenzianti dall'orientamento prevalente.
8. La relazione conclusiva scritta deve essere presentata al Consiglio entro il termine previsto per la conclusione dei lavori della commissione. Resoconti parziali debbono essere forniti su richiesta del Consiglio Comunale.

Art. 55

COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina al suo interno, del Presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.
7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri componenti la commissione.

Art. 56 COSTITUZIONE DELLE CONSULTE

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire apposite consulte al fine di consentire la massima partecipazione dei cittadini.
2. La costituzione e le modalità di esercizio sono definite in sede regolamentare.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (a norma dello Statuto).

ART. 58 DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai Consiglieri comunali in carica e ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
2. Il Segretario Comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dipendenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.
3. Il presente regolamento è pubblicato sul sito del Comune di Coriano nell'apposita sezione Regolamenti comunali.